



**TRIBUNALE FEDERALE**

**Procedimento nr.**

**03/15 Registro Procura**

**02/15 Tribunale Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

– **il tesserato Sig. CASULA FABIO,** [REDACTED] **tesserato**

**Fibis n. FB 65A408 presso il C.S.B. EDEN DEL BILIARDO;**

per rispondere della violazione della violazione degli artt. 1 e 18 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, per aver *postato su face book (messaggio acquisto agli atti) un messaggio dal contenuto lesivo della provinciale di Cagliari mi sta sulle palle "Vado alle finali di campionato provinciale e dopo avergli detto che ero disponibile ad arbitrare, fa finta di nulla e fa arbitrare mongoloidi impediti e vecchi che non sanno nemmeno cosa devono fare. Io mi chiedo una: o Lao andrea, ma poitta non ti faisi impiccai! Se prima mi stavi sulle palle, adesso non meriti nemmeno di esistere ommini e merda impediui!*

***Premesso***

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato dal presidente provinciale (CA-CI) sig. Andrea Lao del 03.12.14, nella quale si lamentava il comportamento posto in essere dall'incolpato.

Il Sig. Lao comunicava altresì di aver ricevuto un messaggio privato nel quale il sig. Casula si scusava per le espressioni offensive utilizzate, sostanzialmente confermando i fatti.

All'udienza del 19 giugno 2015 nessuno compariva per il deferito (il quale aveva già annunciato con precedente comunicazione la propria impossibilità a partecipare all'udienza); il Tribunale acquisiva gli atti del procedimento.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione per giorni trenta da ogni attività Federale.

### *Motivazione*

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione contestatagli.

Oltre al messaggio che l'incolpato avrebbe inviato al sig. Lao, vi è la comunicazione indirizzata al Tribunale Federale nel quale il tesserato Casula, comunicando di non poter partecipare all'udienza per motivi economici e personali, ammette l'addebito e ribadisce le scuse.

Tuttavia, alla luce della non particolare gravità del fatto e del corretto comportamento del tesserato, pur ritenendo congrua la sanzione della sospensione, si ritiene di poter applicarla nel minimo edittale – giorni 15 – auspicando che lo stesso si asterrà in futuro da condotte recidivanti.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, applica all'**incolpato CASULA FABIO, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15.**

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.


Bologna, 10 giugno 2015

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri



Avv. Antonio Materia

